



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

DEL

PROPOSTA N.

17781

DEL

30/10/2018

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA <b>Area:</b> POLITICHE DI PREVENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> L.R. 17/2015, art. 7, comma 2, atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca.			
_____ (PETRUCCI BRUNO) _____ (CENNERILLI MARIO) _____ (M. CENNERILLI) _____ (M. LASAGNA) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI _____ (Onorati Enrica) L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione</b> <u>16/11/2018 - prot. 706</u>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

Oggetto: L.R. 17/2015, art. 7, comma 2, atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio adottato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che, l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "*Legge di stabilità regionale 2016*", prevede che: "*Le funzioni non fondamentali in materia di ....., agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, ....., già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione .....*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "*Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8*", pubblicata sul B.U.R.L. il giorno 03 marzo 2016, ha definito le strutture della Giunta regionale subentranti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "*...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.*";

CONSIDERATO che, in relazione al percorso di riforma di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. ii. la Regione Lazio ha individuato in esito agli atti su indicati, nella allora Direzione regionale "*Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca*", oggi "*Direzione Regionale "Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca"*" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della predetta L.R. n. 17/2015, la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8 dello stesso articolo;

CONSIDERATO che, i corpi di polizia provinciale, istituzioni di polizia locale afferenti alle singole province e Città metropolitana, hanno tradizionalmente esercitato, nell'ambito del territorio su cui

insistono, funzioni prioritarie di vigilanza ittico-venatoria ai sensi degli art. 43 commi 1 e 2 della legge regionale 17/1995 (*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*), art. 37 comma 1 della legge 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), art. 42 comma 1 della legge regionale 87/1990 (*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*), anche in forza dei poteri attribuiti dall'art 5 della legge 65/1986 (*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*): funzioni riallocate assieme al relativo personale soprannumerario dal comma 9 dell'art 7 della legge regionale 17/2015;

CONSIDERATO che, la medesima legislazione regionale e nazionale ha attribuito in via esclusiva ai dipendenti inseriti nei corpi di polizia provinciale ulteriori compiti operativi gestionali aggiuntivi rispetto alla vigilanza ittico-venatoria in materia di: soccorso, cura attraverso convenzioni con centri specializzati, liberazione, di fauna selvatica ferita ovvero vendita di fauna selvatica morta (art. 5 comma 7 e art. 45, comma 3 e 4 della legge regionale 17/95); controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoonosi (art. 34, commi 15 e 16, art. 35 comma 2, della legge regionale 17/1995 e art. 19 della legge 157/1992); la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione (art. 13 comma 2 e art. 14 comma 7 della legge regionale 17/1995); attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art. 19 comma 10 e art. 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/2015, a norma del quale: "*Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali...*";

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di utilizzare l'istituto della convenzione, previsto dalla legislazione e, in particolare, dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, che rappresenta un valido ed indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività inerente alle funzioni di competenza regionale che consente una maggiore e migliore razionalizzazione del lavoro e garantisce il regolare esercizio da parte delle province e della Città metropolitana delle attività di vigilanza e controllo anche su dette funzioni, in particolare per disciplinare le attività che la polizia provinciale è chiamata ad effettuare in aggiunta ai compiti istituzionalmente assegnati, riguardanti le funzioni non fondamentali riallocate all'interno delle Direzioni regionali;

RITENUTO indispensabile continuare ad assicurare, su base convenzionale, le attività di controllo oggi svolte dalla polizia provinciale, in materia di agricoltura, caccia e pesca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 23-bis., comma 7, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato Decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali*" convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale all'art. 5, comma 3, dispone che le

leggi regionali riallocano le funzioni di Polizia Amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 19/07/2016 concernente: "L.R. 17/2015, art. 7, comma 2, atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma capitale per le attività di controllo in materia di agricoltura, caccia e pesca" con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la stipula delle convenzioni tra la Regione Lazio e le Province del Lazio e la Città metropolitana di Roma capitale per gli anni 2016 e 2017;

DATO ATTO che, le Parti ritengono prioritario procedere a garantire la continuità dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio, attraverso specifiche convenzioni che consentano l'impiego della polizia provinciale;

CONSIDERATO che dette convenzioni dovranno essere stipulate dalla Direzione regionale "Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca", in quanto soggetto individuato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8", sopra richiamata;

RITENUTO che, occorre definire, con il presente atto di indirizzo, i contenuti delle convenzioni da stipulare affinché, le stesse assicurino lo svolgimento, tramite la polizia provinciale, dei seguenti compiti di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio regionale per le materie riallocate nelle strutture regionali dalla L.R. 17/2015, di seguito riassunte:

- soccorso, cura attraverso convenzioni con centri specializzati, liberazione, di fauna selvatica ferita ovvero vendita di fauna selvatica morta (art. 5 comma 7 e art 45. comma 3 e 4 della legge regionale 17/95);
- controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoonosi (art. 34, commi 15 e 16, art. 35 comma 2, della legge regionale 17/1995 e art. 19 della legge 157/1992);
- la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione (art. 13 comma 2 e art. 14 comma 7 della legge regionale 17/1995); attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art 19 comma 10 e art 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);
- vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
- coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
- supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento (art. 35 della legge regionale 17/1995) mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni di norma (L.R. 4/2015), nonché dei piani di abbattimenti in deroga (art. 35 Bis della legge regionale 17/1995);
- controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";

- controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco";
- supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette, di cui all'articolo 27, comma 3 e articolo 31, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 29 / 1997, con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime Aree.

CONSIDERATO che, occorre dare mandato al Direttore regionale "*Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca*" alla stipula, con atti di gestione, delle singole convenzioni con ciascuna Provincia e Città metropolitana previa predisposizione di un programma operativo, stabilito d'intesa con il Comandante della polizia provinciale autorizzato del Presidente/Sindaco metropolitano, sulla base delle esigenze regionali ed in relazione alle unità disponibili sul territorio;

RITENUTO che, oltre alla definizione delle attività da svolgersi ai sensi di quanto sopra richiamato, si dovrà prevedere che il Direttore regionale ed il Comandante della Polizia provinciale possano concordare nell'ambito del Programma operativo determinati periodi o ambiti territoriali in cui effettuare specifiche attività e che il Direttore regionale possa richiedere alla Provincia/Città metropolitana l'intervento della polizia provinciale per lo svolgimento di specifici servizi o attività;

CONSIDERATO che, per gli anni successivi, il programma dovrà dare conto degli esiti del monitoraggio dell'anno precedente e definire eventuali interventi correttivi.

DATO ATTO che il programma operativo annuale è approvato con determinazione del Direttore regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.

CONSIDERATO che, le suddette convenzioni, a titolo oneroso, comportano per il biennio 2018/2019 una spesa complessiva di € 400.000,00;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul capitolo B11901 dell'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO opportuno individuare quali parametri oggettivi, per ciascuna delle due materie della caccia e della pesca, al 50% sul totale delle risorse da assegnare, quelli già individuati con la DGR n. 781 del 14 giugno 2002, relativamente alle materie attribuite della caccia e della pesca, avente ad oggetto "Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ai sensi dell'Art. 192 della L.R. n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura";

RITENUTO, altresì, opportuno che i dati individuati nei parametri di ripartizione sopra richiamati attengano, per il dato relativo ai cacciatori iscritti agli ATC del Lazio e per il numero delle licenze di pesca di tipo professionale e di tipo sportivo, al dato riferito del 31 dicembre 2015;

DELIBERA

-Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende richiamato.

-Di fornire i seguenti indirizzi necessari per definire i compiti di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio regionale per le materie riallocate nelle strutture regionali dalla L.R. 17/2015, da riportare nell'ambito delle convenzioni da stipulare con le province e la Città metropolitana:

- soccorso, cura attraverso convenzioni con centri specializzati, liberazione, di fauna selvatica ferita ovvero vendita di fauna selvatica morta (art. 5 comma 7 e art 45. comma 3 e 4 della legge regionale 17/95);
  - controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi (art. 34, commi 15 e 16, art. 35 comma 2, della legge regionale 17/1995 e art. 19 della legge 157/1992);
  - la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione (art. 13 comma 2 e art. 14 comma 7 della legge regionale 17/1995); attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art 19 comma 10 e art 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);
  - vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
  - coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
  - supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento (art. 35 della legge regionale 17/1995) mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni di norma (L.R. 4/2015), nonché dei piani di abbattimenti in deroga (art. 35 Bis della legge regionale 17/1995);
  - controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";
  - controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco";
  - supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette, di cui all'articolo 27, comma 3 e articolo 31, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 29 / 1997, con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime Aree.
- di dare mandato al Direttore regionale *“Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”* alla stipula e sottoscrizione, con atti di gestione, delle singole convenzioni con ciascuna Provincia e Città metropolitana previa predisposizione di un programma operativo, stabilito d'intesa con il Comandante della polizia provinciale autorizzato del Presidente/Sindaco metropolitano, sulla base delle esigenze regionali ed in relazione alle unità disponibili sul territorio;
- gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente convenzione stimati in euro 400.000,00, trovano copertura sul capitolo B11901 dell'esercizio finanziario 2018;
- di individuare quali parametri oggettivi, per ciascuna delle due materie della caccia e della pesca, al 50% sul totale delle risorse da assegnare, quelli già individuati con la DGR n. 781 del 14 giugno 2002, relativamente alle materie attribuite della caccia e della pesca, avente ad oggetto *“Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ai sensi dell'Art.*

192 della L.R. n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura" attengano, per il dato relativo ai cacciatori iscritti agli ATC del Lazio e per il numero delle licenze di pesca di tipo professionale e di tipo sportivo, al dato riferito del 31 dicembre 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Copia